

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2972

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARBALACE, FIORINO, ALAGNA, ANDÒ,  
AMODEO, TRAPPOLI, ZAVETTIERI**

*Presentata il 20 giugno 1985*

Norme integrative della legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la scuola materna, l'aggiornamento del personale docente e le carriere del personale non docente

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni gli interventi legislativi in materia scolastica sono stati definiti per lo più con l'intento di « sanare » situazioni di disagio pregresse, di recuperare categorie di personale escluse da precedenti « sanatorie », di contenere, senza razionalità e con strumenti non incisivi, le spese per l'istruzione.

È vero che sono in corso, nel Parlamento, provvedimenti volti a realizzare grandi riforme di struttura, prima fra tutte quella degli istituti secondari di secondo grado.

In attesa, però, che tali riforme vengano realizzate, sembra non meno necessario ed indilazionabile configurare una serie di strumenti normativi volti a recare un più puntuale assetto organizzativo e didattico alle istituzioni scolastiche, allo

scopo di rispondere a precise attese delle famiglie degli allievi, del personale in servizio e dei giovani in cerca di occupazione, in un quadro di maggiore efficacia funzionale. La proposta di legge ora presentata intende affrontare e risolvere sistematicamente — in settori di accentuata sensibilità sociale e di carenza di strumenti amministrativi, senza ricorrere a « leggine » più o meno demagogiche — problemi di particolare rilevanza lasciati a tutt'oggi insoluti nonostante il proliferare di disposizioni normative.

Risulta evidente come la scuola materna sia estremamente sottodimensionata, soprattutto al Sud e cerchi ancora una sua precisa collocazione nell'ambito educativo. Essendo, allo stato attuale, confinata ai margini della scuola elementare come una sua appendice, non sempre ac-

cezzata e curata nelle sue peculiari esigenze, rivendica da anni una sua autonomia anche formale quale condizione per esprimere compiutamente la propria piena individualità sostanziale. D'altra parte, occorre procedere senza limitazioni alla istituzione delle sezioni in aderenza *completa* alla domanda scolastica.

Ciò concorrerà alla eliminazione delle incertezze che ne impediscono lo sviluppo: quando sarà chiaro per tutti che la scuola materna è « scuola », non semplice assistenza, e scuola indispensabile per la formazione dei bambini dai tre ai cinque anni, anche la domanda sociale non potrà che rafforzarsi.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede appunto la istituzione di scuole materne, non necessariamente legate alla scuola elementare e in tutti i casi in cui presentino un consistente numero di iscrizioni, in modo da poter fruire di direzione didattica nonché di gestione organizzativa stabili ed univoche.

Un efficace servizio scolastico, poi, presuppone docenti ben qualificati e la qualificazione può essere acquisita non soltanto attraverso serie procedure concorsuali, ma per mezzo di approfondita, continua e generalizzata attività di aggiornamento anche in corsi di carattere residenziale con esonero temporaneo dal servizio. L'articolo 2 offre gli strumenti giuridici per realizzare il diritto-dovere dell'aggiornamento, autorizzando, in caso di necessità, anche la nomina di supplenti, fino ad ora non consentita dalla vigente normativa.

Inoltre, a due anni di distanza dalla prima applicazione delle dotazioni organiche aggiuntive e pur tenuto conto del correttivo posto dall'articolo 7, dodicesimo comma, della cosiddetta legge finanziaria, permangono squilibri sia territoriali sia per il tipo di posto nella distribuzione di tali dotazioni organiche aggiuntive, squilibri che in via amministrativa potranno essere risolti in tempi lunghissimi, con effetti negativi anche sul piano occupazionale.

Si rende, allora, chiara la necessità di

una norma di legge che garantisca la uniformità di trattamento per tutti i tipi di posto, senza che l'eccedenza di personale esistente per uno sia « pagato » dalla rarefazione imposta ad altri: si assicuri, cioè, in linea generale il 5 per cento di dotazioni organiche aggiuntive ad ogni tipo di insegnamento o classe di concorso e non soltanto un 5 per cento a livello provinciale a prescindere dalle situazioni dei vari tipi di insegnamento. Si avrà così un contingente di docenti stabili da utilizzare sia come prevenzione per il formarsi di nuovo precariato sia per realizzare interamente e veramente le finalità assegnate dalla legge 270 ai docenti incardinati in tali ruoli e, fra queste, non ultima, l'attività di aggiornamento, di formazione in servizio, di integrazione e di educazione degli adulti. Ma c'è di più. L'introduzione dei nuovi profili professionali del personale non docente deve costituire occasione da non perdere per il rinnovamento anche della gestione amministrativa della scuola, all'interno della quale la precisazione ed estensione delle competenze richiede tassativamente una rinnovata, qualificata professionalità, attraverso il potenziamento delle esperienze già acquisite con puntuali iniziative di aggiornamento in servizio.

Per le esposte considerazioni, all'articolo 3 viene previsto un 5 per cento di dotazioni organiche aggiuntive per tutti i posti e, in via eccezionale e straordinaria — per un quinquennio — anche per il personale non docente.

Ma per il personale non docente il discorso è ancora più complesso; occorre, infatti, rapportare l'organico ai nuovi profili professionali, realizzare — proprio con riferimento a tali profili — attività di formazione e aggiornamento, razionalizzare l'organizzazione amministrativo-contabile delle scuole e dare un riconoscimento alla professionalità acquisita.

Si propongono, di conseguenza, con l'articolo 4 alcune innovazioni di carattere legislativo che si ritengono idonee ad incidere razionalmente in settori particolarmente delicati dell'ordinamento scola-

stico, sul presupposto che anche un rigoroso coordinamento delle attività ed una puntuale definizione di funzioni e procedure non valgono solo a qualificare il servizio ma producono di per sé più efficaci economie di gestione.

Si propone, infatti, il passaggio alla VII qualifica funzionale — direttore amministrativo — dei segretari con 10 anni di anzianità effettiva nel ruolo, previo superamento di un esame — colloquio di accertamento professionale e con assegnazione di un posto di titolarità interscolastica, a livello distrettuale. Non è più accettabile, infatti, che un carico enorme di responsabilità amministrativo-contabili venga conferito ad impiegati di V livello e, per converso, che i posti di segretario degli istituti con personalità giuridica (tecnici, professionali, e istituti d'arte), con bilanci di miliardi di lire vengano affidati a persone non previamente selezionate e comunque retribuite in misura per niente rispondente alle funzioni di fatto e di diritto svolte.

D'altra parte, l'operazione di ricostruzione del tessuto normativo, ora proposta per adeguarla alla realtà esistente, finisce per avere costo zero se contestualmente si adottano misure di specializzazione del lavoro, concentrando i servizi contabili in modo che una maggiore utilizzazione delle professionalità esistenti e dei mezzi automatici produca economicità di gestione.

Con ciò si porrebbe fine anche ad una posizione per certi versi equivoca in cui viene a trovarsi il capo d'istituto, il quale deve essere messo nelle condizioni per

poter dispiegare completamente le sue funzioni di coordinamento didattico, di stimolo e di impulso dell'attività formativa: in sostanza, non si tratta di togliere compiti al capo d'istituto, ma di valorizzare quelli eminenti per l'efficacia del servizio scolastico. Il capo d'istituto resta sempre il responsabile dell'andamento generale e complessivo della istituzione scolastica affidatagli, secondo le funzioni già stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 in base ai profili professionali che dovranno essere definiti a breve termine, funzioni e profili da coordinare con quelli individuati per il direttore amministrativo.

Si propone, infine, il passaggio alla VI qualifica funzionale dei segretari dopo 8 anni di anzianità effettiva in tale ruolo; essi, infatti, in base alla vigente normativa sono bloccati per l'intera carriera al V livello, senza possibilità alcuna di « sbocco », caso unico in tutto il pubblico impiego.

Concludendo, si vuole sottolineare che le norme proposte, lungi dal rappresentare interventi frammentari e slegati, mirano ad incidere con una medesima logica in settori diversi dall'ordinamento scolastico in modo da pervenire all'obiettivo unico di una scuola, dalla materna alla secondaria, decondizionata da ostacoli strutturali e da carenze di mezzi organizzativi e di risorse personali.

La scuola, infatti, ha bisogno di certezze istituzionali e di personale stabile che abbia non solo un posto nell'organico, ma un ruolo ben definito e funzionale al servizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Alla scuola materna che funzioni con non meno di dieci sezioni può essere conferita autonomia amministrativa e didattica, senza personalità giuridica.

Nella scuola materna eretta in istituzione autonoma ai sensi del precedente comma viene istituito un posto, rispettivamente, di direttore didattico e di segretario.

Nella scuola materna, in dipendenza della domanda sociale, sono attivate sezioni qualora siano iscritti — o comunque se ne preveda la frequenza — almeno 20 bambini, salvo deroghe eccezionali al predetto numero minimo allo scopo di soddisfare esigenze particolari delle comunità locali, ivi comprese quelle di integrazione a favore di bambini portatori di *handicaps*.

## ART. 2.

Allo scopo di realizzare il diritto-dovere dell'aggiornamento, il personale docente, educativo e non docente può essere chiamato a partecipare a corsi di carattere residenziale, con diritto a trattamento di missione, qualora si svolgono fuori dal comune di servizio.

Per la sostituzione del personale assente in quanto impegnato nei corsi di cui al precedente comma, può essere nominato, in mancanza di personale disponibile già in servizio nella scuola, personale supplente temporaneo.

## ART. 3.

Per ciascun tipo di posto o di classe di concorso deve essere assicurata, in ogni provincia, una dotazione organica

aggiuntiva di personale docente pari al 5 per cento dei posti di organico funzionanti nell'anno scolastico precedente, da determinare con modalità di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modifiche ed integrazioni.

Anche al fine di realizzare idonee iniziative di aggiornamento in relazione ai nuovi profili professionali, viene istituita a partire dall'anno scolastico 1986-1987 e per un quinquennio, una dotazione organica del personale non docente pari al 5 per cento degli organici, da costituire con le medesime modalità stabilite per il personale docente.

#### ART. 4.

Al personale che abbia maturato almeno otto anni di servizio effettivo nel ruolo della carriera di concetto di segretario viene attribuita la VI qualifica funzionale.

In ciascuna istituzione scolastica dotata di personalità giuridica viene istituito un posto di direttore amministrativo, VII qualifica funzionale; per il conferimento di tali posti sono banditi appositi concorsi per esame-colloquio riservati ai segretari con almeno 10 anni di anzianità effettiva nel ruolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, saranno fissati:

1) i profili professionali del personale di cui al precedente comma, che dovranno definire l'autonomia decisionale per quanto concerne l'organizzazione dei servizi, nonché la responsabilità esclusiva in ordine alla gestione amministrativo-contabile dei servizi di competenza;

2) le modifiche della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, necessarie anche ai fini di cui al successivo numero 3;

3) le modifiche normative necessarie al fine di realizzare economicità di gestione, attraverso concentrazione a livello distrettuale di competenze operative in materia contabile e di gestione di personale, con l'utilizzazione di procedure automatizzate;

4) il coordinamento della normativa, in modo da adeguare alle norme di cui alla presente legge il complesso di competenze istituzionali, che debbono comunque salvaguardare la funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto riservata ai presidi ed ai direttori didattici.